



Area Risorse e Sistemi
Settore Personale e Sviluppo Organizzativo
Unità Organizzativa
"Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti"

importante



Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili di
Settore
Unità Organizzative
Segreterie Amministrative
Supporto Amministrativo Didattico
Laboratori e Supporto Didattico

LORO SEDI

OGGETTO: Permessi sindacali – Nuovi adempimenti alla luce del “Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 9 ottobre 2009 di modifica del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 26 settembre 2008 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle Organizzazioni Sindacali rappresentative nei Comparti” e circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 49531 del 24.11.2009.

Si rende noto che il “Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 9 ottobre 2009, di modifica del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 26 settembre 2008 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle Organizzazioni Sindacali rappresentative nei Comparti” e la circolare emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per le Relazioni Sindacali delle Pubbliche Amministrazioni, hanno posto a carico di questa Amministrazione l’assolvimento di nuovi adempimenti legati all’utilizzo dei permessi sindacali da parte dei dipendenti che hanno titolo a fruirne, in qualità di dirigenti sindacali di organizzazioni sindacali rappresentative o di componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria.

In particolare, l’articolo 9, comma 4, del predetto Contratto Collettivo Nazionale Quadro prescrive l’obbligo per le Amministrazioni di inviare, attraverso il sito web GEDAP, alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica, “...*immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti...*”. Inoltre, l’articolo 9, comma 7, dispone, altresì, di “...*non autorizzare la fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito nel caso in cui l’associazione sindacale interessata, nell’anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente...*”.

Inoltre, nella predetta circolare è, altresì, precisato che, per la fruizione dei permessi sindacali deve essere prodotta apposita richiesta, **anteriamente alla data di fruizione e comunque entro 3 giorni lavorativi precedenti la data prevista per la fruizione del permesso**, in modo da contemperare la fruizione del permesso con la funzionalità del servizio e che l’autorizzazione dovrà essere concessa dall’Amministrazione, subordinatamente alla capienza del monte-ore annuale di permessi spettante alla sigla sindacale richiedente.

Per rendere operative tali disposizioni, è stato predisposto il modulo allegato, reperibile sul sito web di ateneo alla voce “Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti”, che i dipendenti dell’Ateneo, in qualità di dirigenti sindacali o di componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria dovranno utilizzare per richiedere la fruizione dei permessi sindacali.

Il dirigente sindacale e il componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria dovranno far pervenire al Settore Personale e Sviluppo Organizzativo, Unità Organizzativa Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti, nonché al Responsabile della Struttura la richiesta di permesso sindacale,

corredata dell'autorizzazione del Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale, di norma, almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per la fruizione del permesso. Qualora la richiesta di permesso sindacale dovesse pervenire oltre i termini indicati la stessa si intenderà automaticamente rigettata.

Inoltre, la circolare emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che *"...nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre all'esatto periodo dell'assenza e della relativa durata, l'indicazione in ordine alla imputazione della stessa assenza, ossia se trattasi di permesso per lo svolgimento del mandato e, quindi, disciplinato dagli articoli 8 - 10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro stipulato il 7 agosto 1998, o di permesso previsto per la partecipazione alle riunioni di organismi statuari di cui all'articolo 11 del suddetto Contratto..."*.

L'Unità Organizzativa personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti, ricevuta la richiesta, procederà, altresì, all'immediata verifica della capienza del monte-ore dei permessi sindacali e, nel caso di accertamento positivo, la richiesta di fruizione di permesso si intenderà accolta.

Laddove, invece, la predetta Unità Organizzativa dovesse riscontrare l'esaurimento del monte-ore, provvederà entro il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta a comunicare il predetto superamento del monte ore al soggetto richiedente, all'Organizzazione Sindacale e ai componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Si segnala, infine, che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro la mancata trasmissione dei dati entro i termini indicati costituisce, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.

Pertanto, al fine di consentire di porre in essere i predetti adempimenti attraverso l'utilizzo della procedura informatizzata "GEDAP", si raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni sopra riportate.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gaetano TELBISIO

